

PROT. N. 2068

DEL 20/03/2020



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI



n. dg. DAG. 19/03/2020.0051196.U

Al Sig. Presidente del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti
cnog@pec.cnog.it

OGGETTO: Covid-19 – provvedimenti relativi allo svolgimento delle assemblee per l'approvazione dei bilanci.
Rif. prot. DAG n. 50811.E del 18 marzo 2020.

Con la nota in oggetto codesto Consiglio nazionale, premesso che le assemblee per l'approvazione dei bilanci devono essere tenute nel mese di aprile di ogni anno, premesso che il d.P.C.M. 4 marzo 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, all'art. 1, lett. b), ha disposto la sospensione delle riunioni, a meno che non possa essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ha chiesto a questo Ministero di valutare l'assoggettamento anche degli Ordini professionali a questa disposizione e, in questo caso, di valutare l'opportunità di differire l'attività intorno alla metà di giugno 2020.

Fermo restando che compete esclusivamente a codesto Ordine dettare le opportune prescrizioni per la tutela della salute dei propri iscritti sulla base del quadro normativo e regolamentare di riferimento, preme, sul punto, evidenziare che le disposizioni contenute nel d.P.C.M. 4 marzo 2020 sono state sostituite da quelle contemplate nel successivo d.P.C.M. 8 marzo 2020, che abroga espressamente i decreti governativi precedenti – 1 marzo e 4 marzo 2020 –, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Tenuto conto, tuttavia, delle limitazioni *ex lege* della possibilità di tenere riunioni di presenza (tra cui, ovviamente, le assemblee per l'approvazione del bilancio) sino al 3 aprile 2020 – secondo il combinato disposto dei d.P.C.M. dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che dettano misure di contenimento dell'epidemia ancora più restrittive – e della verosimile protrazione del regime di emergenza sanitaria anche per un periodo successivo, allo stato non definibile, non si ravvisano ragioni ostative al differimento prospettato, a fronte della paventata impossibilità di rispettare le misure di sicurezza richieste dal legislatore per limitare e contenere la diffusione dell'epidemia.

Quanto alla data indicata, la stessa certamente appare allo stato congrua e non eccessivamente dilatata nel tempo, tenuto conto dell'andamento e dello sviluppo dell'epidemia sul territorio, che non presenta alcun segno di rallentamento, e del fatto che la stessa rientri comunque nel periodo di emergenza sanitaria dichiarata dal Governo il 31 gennaio 2020 per un periodo di sei mesi.

Con riferimento alle assemblee per l'approvazione dei bilanci, peraltro, l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che *"1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:*

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020..."

Orbene, gli Ordini professionali non ricadono nel perimetro applicativo di questa disposizione, giacché a norma dell'art. 1, comma 1, lett. a) del citato d. lgs. n. 91/2011 *"per amministrazioni pubbliche si intendono le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale"*.

La norma richiamata, in particolare, dispone che *"Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari"*.

Gli Ordini professionali non sono compresi – a differenza, ad esempio, delle Casse di previdenza – nell'elenco analitico predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (legge di contabilità e di finanza pubblica) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 262 dell'8 novembre 2019, sicché non risultano direttamente destinatari del precetto sopra riportato.

Tuttavia, posto che, come noto, gli Ordini professionali costituiscono enti pubblici non economici e per le assemblee di approvazione del bilancio di questi ultimi valgono le stesse ragioni di tutela della salute pubblica sottese al differimento *ex lege* dei termini per l'approvazione del bilancio per le amministrazioni soggette alle stringenti regole della

contabilità pubblica, la sussistenza di una causa di forza maggiore giustifica ampiamente la richiesta.


Ciò non implica, beninteso, l'applicazione analogica di una norma di carattere eccezionale.

Più semplicemente, la norma in questione può fungere da punto di riferimento per valutare, anche al di fuori della portata applicativa del precetto, l'effettiva sussistenza di cause di forza maggiore e di oggettiva impossibilità che giustificano *ex se*, alla stregua dei principi generali che informano l'ordinamento, la valutazione positiva di ogni istanza di differimento di termini – per quanto perentori – per lo svolgimento di attività inerenti l'approvazione dei bilanci, qualora le stesse risultino in concreto – come nella specie – assistite da ragioni meritevoli di tutela.

In conclusione, il superamento del termine per l'approvazione del bilancio, conseguente all'impossibilità di convocare la relativa assemblea, in termini congrui rispetto all'attuale situazione emergenziale, appare supportato da una valida ragione giustificativa.

Roma, 19 marzo 2020

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo



Via Arenula, 70 – 00186 Roma – 06-68852314 - prot.dag@giustiziacert.it -